SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Serchio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 aprile 1998.

Tasso di interesse da applicare ai finanziamenti concessi a valere sul conto speciale per l'apertura dei teatri, istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819 e in particolare, l'art. 2, il quale prevede l'istituzione presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro di un fondo di intervento a favore dei settore cinematografico;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare, l'art. 4, il quale, al comma 1, prevede l'istituzione nell'ambito del fondo di intervento di cui all'art. 2 della predetta legge n. 819 del 1971 di un conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento di lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti e, al comma 2, che il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico dello stesso conto speciale, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

Ritenuta l'opportunità, in analogia agli altri interventi a carico del fondo di cui alla citata legge n. 819 del 1971, di fissare il predetto tasso di interesse in una quota percentuale del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato al settore industriale;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo da applicare sui finanziamenti effettuati a carico del conto speciale per l'apertura dei teatri, istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato al settore industriale in vigore alla data della stipula del contratto.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

98A4099

DECRETO 27 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 30 gennaio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 5, 23, 24, 26, 28, 29 e 32 dello statuto, nonché la modifica concernente l'inserimento della norma transitoria IV nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 23, 24, 26, 28, 29 e 32 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in

Macerata, nonché la modifica concernente l'inserimento della norma transitoria IV nello statuto medesimo, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 5.

Patrimonio

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle partecipazioni societarie, dai cespiti ed attività *originariamente* non conferiti *e dagli immobili ed attività successivamente acquisiti.*

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

a) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

b) accantonamenti ai fondi di riserva *obbligatori per legge;*

c) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi, *finalizzati alla salvaguardia nel tempo del valore reale del patrimonio.*

(Omissis).

Art. 23.

Composizione

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione *è composto di dodici consiglieri.*

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nella misura *di due* per ciascuna zona di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definite nell'allegato «B».

(Omissis).

Art. 24.

Durata delle cariche

Comma 1.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Comma 2.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica tre anni con proroga del rispettivo mandato di consigliere ove non coincidente.

Comma 3.

I componenti del consiglio d'amministrazione scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori, *compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge.*

Comma 4.

I componenti eletti in surrogazione di coloro che vengano a mancare ...*(omissis).*

Art. 26.

Adunanze e deliberazioni

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto ed indicando l'oggetto della convocazione, almeno *quattro* componenti o il collegio sindacale.

(Omissis).

Comma 4.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, *salvo diversa disposizione dello statuto.* Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

(Omissis).

Art. 28.

Decadenza degli amministratori

(Omissis).

Comma 3.

Il componente del consiglio di amministrazione dichiarato decaduto non può essere nominato per il *triennio* successivo alla dichiarazione di decadenza.

Art. 29.

Cumulo di cariche

Comma 1.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo *della conferitaria, di società comunque risultanti dalla concentrazione della stessa con altro ente creditizio o di società ed enti costituenti con la prima il gruppo bancario,* se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione della carica presso la Fondazione.

(Omissis).

Art. 32.

Composizione e doveri del Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 3.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili *una sola volta consecutivamente;* se scaduti, rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei rispettivi successori *compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge.*

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Norma IV

Comma 1.

I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modificazioni statutarie, approvate dall'assemblea dei soci nella riunione del 14 febbraio 1998, che non siano stati eletti presidente e vicepresidente cessano dall'ufficio alla scadenza originaria dei rispettivi mandati.

Comma 2.

L'assemblea dei soci procede a nuove elezioni quando il numero degli amministratori in carica diventa inferiore al numero dei consiglieri previsto dall'art. 23, comma 1°, fatto salvo comunque quanto previsto al successivo comma terzo.

98A4100

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Beber - Sorgente Doppio», in comune di Posina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Posina S.p.a., con sede in Posina (Vicenza), località Montagna n. 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Beber - Sorgente Doppio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lissa», sita in comune di Posina (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Beber - Sorgente Doppio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Lissa, sita in comune di Posina (Vicenza).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4115

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Abrau», in comune di Chiusa Pesio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società S.I.A. - Società Idrominerale Abrau S.n.c. di Fulcheri Benedetto e C., con sede in Chiusa Pesio (Cuneo), via Provinciale Pianfei n. 16, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Abrau» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Chiusa Pesio (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 38 del 15 maggio 1995 con la quale la concessione per l'acqua minerale Fonte Abrau è stata intestata alla società S.I.A. - Società Idrominerale Abrau S.r.l., con sede in Chiusa Pesio (Cuneo), via Provinciale Pianfei n. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Abrau» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4116

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Acquabaida», in comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società San Giovanni di Baida S.r.l., con sede in Palermo, via Falconara, 38, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acquabaida» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Palermo;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acquabaida» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Palermo.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4117

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Aemilia», in comune di Medesano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede in Medesano (Parma), via Solferino n. 135, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Aemilia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ramiola», sita in comune di Medesano (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Aemilia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ramiola», sita in comune di Medesano (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4118

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Amorosa», in comune di Massa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 maggio 1992 con la quale la società Evam S.p.a., con sede in Massa, località Prati della Ciocca, Canevara, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Amorosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa», sita in comune di Massa;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amorosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa», sita in comune di Massa.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4119

DECRETO 17 febbraio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Alpia», in comune di Malesco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 maggio 1992 con la quale la società Acque e Terme di Vigezzo S.p.a., con sede in Malesco, s.s. 337 Val Vigezzo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Alpia» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Malesco (Verbania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Alpia» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Malesco (Verbania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4125

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Claudia», in comune di Anguillara Sabazia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Claudia S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Claudia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti dell'acqua Claudia», sita in comune di Anguillara Sabazia (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Lazio n. 25 del 21 gennaio 1997 con la quale la concessione mineraria «Sorgenti dell'acqua Claudia» è stata intestata e trasferita alla società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Claudia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgenti dell'acqua Claudia», sita in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4120

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia», in comune di Roccaforte Mondovì.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Garbarino di Lurisia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lurisia», sita nel territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della regione Piemonte 21 febbraio 1997, n. 645, con il quale la concessione mineraria «Lurisia», è stata intestata alla società Lurisia acque minerali S.r.l., con sede in Lodi, via Haussman, 11/I;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Garbarino di Lurisia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lurisia», sita nei comuni di Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4121

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in comune di Piuro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Frisia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dei Rovani ed Aurosina», sita in territorio del comune di Piuro (Sondrio);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto del direttore generale per l'artigianato della regione Lombardia n. 60056 del 22 luglio 1997, con il quale è stata trasferita ed intestata la predetta concessione mineraria alla società Frisia S.p.a., con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale n. 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Frisia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dei Rovani ed Aurosina», sita nel territorio del comune di Piuro (Sondrio).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4122

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Acquarossa», in comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Acquarossa, con sede in Saponara (Messina), via Roma, 5, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acquarossa», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Belpasso (Catania);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acquarossa» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Belpasso (Catania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4123

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Giara», in comune di Villasor.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Claudia S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Giara», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S'Acqua Cotta», sita nel territorio dei comuni di Villasor e Villacidro (Cagliari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto dell'assessorato dell'industria - servizio dell'attività mineraria e di cava della regione autonoma della Sardegna n. 89 del 27 febbraio 1997 con la quale la concessione mineraria S'Acqua Cotta è stata intestata alla società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Giara», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S'Acqua Cotta», sita nel territorio dei comuni di Villasor e Villacidro (Cagliari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4124

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Flavia», in comune di Zogno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società A.M.A. - Acque minerali ed affini - Fonte Bracca S.p.a., con sede in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi, 12, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Flavia», che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Zogno (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Flavia», che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Zogno (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4126

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontemura», in comune di Arezzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la società Fontemura S.p.a., con sede in Arezzo, loc. Alpe di Poti, Fontemura, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontemura», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in loc. Alpe di Poti, nel territorio del comune di Arezzo;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontemura», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in loc. Alpe di Poti, nel territorio del comune di Arezzo.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4127

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontenova», in comune di Fornovo di Taro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Emiliana Bognanco S.r.l., con sede in Brescia, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenova», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Citerna», sita nel territorio del comune di Fornovo di Taro (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Emilia-Romagna 27 giugno 1995, n. 2337, con la quale la concessione mineraria «Citerna» è stata trasferita alla Società acque minerali - SAM S.r.l., con sede in Fornovo di Taro (Parma), via Fondovalle, 100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontenova», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Citerna», sita in comune di Fornovo di Taro (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4128

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons», in comune di Forni Avoltri.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons», sita nel territorio del comune di Forni Avoltri (Udine);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleos», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons», sita in comune di Forni Avoltri (Udine).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4129

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Itala», in comune di Atella.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 maggio 1992 con la quale la società Fonte Itala S.r.l., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan, 26, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Itala», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Atella (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Itala», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Atella (Potenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può favorire la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4130

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte del Parco», in comune di Montefiorino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società San Daniele S.p.a., con sede in Gusciola di Montefiorino (Modena), via Lame, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Parco», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo Montefiorino 2°», sita nel territorio del comune di Montefiorino (Modena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Parco», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Geo Montefiorino 2°», sita in comune di Montefiorino (Modena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a.», in Firenze, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi;

Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a., con sede legale in viale Strozzi n. 1 - 50129 Firenze;

Considerato che l'organismo Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a.», con sede legale in viale Strozzi n. 1 - 50129 Firenze, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2) Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4107

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra», in Cassana, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi;

Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra, con sede legale in via Canal Bianco n. 28 - 44044 Cassana (Ferrara);

Considerato che l'organismo Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra», con sede legale in via Canal Bianco n. 28 - 44044 Cassana (Ferrara), è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4108

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Nemko Alflab S.p.a.», in Biassono, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Nemko Alflab S.p.a., con sede legale in Biassono (Milano), via Trento e Trieste n. 116/118;

Considerato che l'organismo Nemko Alflab S.p.a., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Nemko Alflab S.p.a.», con sede legale in Biassono (Milano), via Trento e Trieste n. 116/118, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) MACCHINE:

1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8) Seghe a catena portatili da legno.

9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11) Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2) Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4109

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità», in Milano, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi;

Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità, con sede legale in via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano;

Considerato che l'organismo I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità», via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) MACCHINE:

1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8) Seghe a catena portatili da legno.

9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11) Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14) Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15) Ponti elevatori per veicoli.

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17) Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

1) Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2) Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4110

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Gamba Working Group di Gamba Davide», in Torino, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, con sede legale in Torino, piazza Savoia n. 4 e laboratorio in Biella, via Corrado Boggio n. 9;

Considerato che l'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Gamba Working Group di Gamba Davide», con sede legale in Torino, piazza Savoia n. 4, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *B)*, componenti di sicurezza, della direttiva 89/392/CEE:

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

3) Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5) Strutture di protezione contro il rischio di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4111

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'ente «I.I.S. - Istituto italiano della saldatura», in Genova, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993 con cui venivano autorizzati a certificare per le direttive di cui sopra, in via provvisoria taluni organismi;

Visto il decreto di autorizzazione emesso in forza della citata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'ente morale I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova;

Considerato che l'ente I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'ente «I.I.S. - Istituto italiano della saldatura», via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) MACCHINE:

10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4112

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «E.C.O. - European Certifying Organization», in Ravenna, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza presentata dall'organismo E.C.O. - European Certifying Organization, con sede legale in Ravenna, via Brunelleschi n. 9;

Considerato che l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «E.C.O. - European Certifying Organization», con sede legale in Ravenna, via Brunelleschi n. 9, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) MACCHINE:

1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

8) Seghe a catena portatili da legno.

12) Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15) Ponti elevatori per veicoli.

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B) COMPONENTI DI SICUREZZA:

4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5) Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4113

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione all'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», in Torino, al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C., con sede in Torino, via Botticelli n. 151, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi individuali di protezione di cui all'allegato II della sopracitata direttiva;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993;

Considerato che l'Organismo Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C. ha dichiarato di soddisfare ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.», in Torino, è autorizzato al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale:

dispositivi di protezione dell'udito (collocati nell'orecchio o sull'orecchio) - Cat. II.

2. Le certificazioni sono effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate è inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
CACOPARDI

98A4114

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 febbraio 1998.

Ristrutturazione delle cooperative di pesca e acquacoltura.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto in particolare l'art. 11, punto 8-*ter*, della predetta legge, che prevede la utilizzazione delle dotazioni del credito peschereccio per la concessione di mutui a tasso agevolato per il finanziamento di «piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo»;

Visto altresì l'art. 20, primo comma, della medesima legge, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle iniziative di cui al predetto art. 11;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione delle modalità tecniche per l'attuazione dei piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento delle cooperative di pesca e loro consorzi;

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvatagio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, fissati da ultimo nel documento comunitario 97/c 283/02;

Ritenuta la opportunità di conformarsi ai predetti orientamenti;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 3 febbraio 1998, ha reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto per «cooperative» si intendono le cooperative di pesca e acquacoltura e loro consorzi; per «Ministero» il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca ed acquacoltura; per «piano triennale» il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997.

Art. 2.

1. Alle cooperative che intendono adottare un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato al risanamento della gestione possono essere concessi:

a) un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile;

b) un mutuo a tasso agevolato per un ammontare fino all'85% della predetta spesa.

2. Qualora i benefici di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* del comma 1 concorrono in favore della medesima iniziativa, l'ammontare del mutuo è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non superi la percentuale dell'85% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

1. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 2 la cooperativa deve presentare apposita istanza unitamente ad un piano di ristrutturazione aziendale.

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere finalizzato al risanamento della cooperativa ed al ripristino della sua efficienza economico-finanziaria, conseguibile attraverso il sostegno dei seguenti costi ammissibili:

a) progettazione e avvio del piano di ristrutturazione;

b) ammodernamento, ampliamento, riconversione produttiva di impianti, attrezzature ed immobili nell'ambito dei programmi di rilancio e riqualificazione delle attività aziendali su basi di maggiore efficienza e competitività;

c) copertura di eventuali minusvalenze patrimoniali derivanti da dismissione di attività ed immobilizzazioni non interamente ammortizzate, che producono perdite di gestione, ovvero per la copertura di oneri di ammortamento di immobilizzazioni materiali od immateriali non più utilizzati nel processo produttivo;

d) attivazione di corsi di formazione per la riqualificazione del personale; oneri di costituzione e di avviamento di società, sostenuti per favorire l'acquisizione da parte del personale dipendente di attività o rami di azienda dismessi nel processo di ristrutturazione; indennità di licenziamento e prepensionamento, agevolazione di esodi volontari connessi alla gestione del piano di ristrutturazione;

e) riequilibrio finanziario e patrimoniale della cooperativa conseguito mediante il ripianamento dei debiti derivanti da perdite accumulate negli anni precedenti l'adozione del Piano di ristrutturazione e non adeguatamente coperte da fondi rischi e da fondi di riserva a qualsivoglia titolo accantonati.

Art. 4.

1. Le istanze presentate sono esaminate — in relazione alla tipologia di intervento richiesto (mutuo a tasso agevolato e contributo a fondo perduto) — in ordine cronologico ed ammesse ai benefici del presente decreto con provvedimento del Ministero, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, su parere conforme del Comitato di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 5.

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto del mutuo a tasso agevolato è subordinata alla prestazione da parte della cooperativa di idonea garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi, istituito ai sensi delle vigenti norme nazionali o comunitarie.

2. Tali finanziamenti possono essere erogati in un massimo di tre quote, la prima delle quali a titolo di anticipazione nella misura non superiore al 50% del finanziamento complessivo concesso.

3. L'attuazione e l'avanzamento del piano di ristrutturazione viene controllato attraverso l'esame di relazioni circostanziate, corredate da documentazione probante, presentate dalla cooperativa al momento della richiesta della quota di contributo a titolo di avanzamento e a saldo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 76

98A4104

DECRETO 20 marzo 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 maggio 1997 recante modalità tecniche di attuazione del fermo di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 28 aprile 1997, con la quale è stato approvato il Piano per la razionalizzazione e la riconversione delle unità abilitate all'impiego delle reti da posta derivante;

Vista la delibera 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la quale è stato approvato il suddetto Piano;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997 recante: «Modalità tecniche di attuazione del fermo di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante»;

Considerato che l'art. 2, comma 8, del predetto decreto ministeriale 23 maggio 1997 nel citare gli anni per i quali può essere riconosciuta l'indennità di attesa dovuta alle unità che hanno presentato l'istanza di riconversione o di fermo definitivo, erroneamente indica anche l'anno 1999;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune modifiche all'art. 2, comma 8, del decreto ministeriale 23 maggio 1997 escludendo l'anno 1999;

Decreta:

L'art. 2, comma 8, del decreto ministeriale 23 maggio 1997 in premessa citato è modificato come segue: «Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il riconoscimento, per sei mesi, dell'indennità di attesa per l'anno 1998».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 147

98A4105

DECRETO 27 marzo 1998.

Affidamento della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi al consorzio «Gargano Molluschi», nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vita la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 relativo alla «nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Vista il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbralo 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Manfredonia è stato costituito il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia», (in sigla «Gargano Molluschi») con sede a Foggia al corso Roma n. 204;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia avendo aderito, in particolare, n. 59 unità — su 67 iscritte nel Compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica; (per due delle quali è in corso la procedura di fermo definitivo dell'attività di pesca);

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 25 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento di marittimo di Manfredonia», che nei successivi articoli sarà chiamato con la sigla «Gargano Molluschi» cui aderiscono n. 59 unità su 67 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il consorzio «Gargano Molluschi» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il consorzio «Gargano Molluschi» può proporre al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Manfredonia le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Manfredonia.

Art. 3.

1. Il consorzio «Gargano Molluschi» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del consorzio «Gargano Molluschi» è costituito un Comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Manfredonia o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Per il funzionamento del Comitato di coordinamento, le spese per i singoli membri sono a carico del designante.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 148

98A4106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1998.

Determinazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento annuo degli utili di esercizio delle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articoli 8 e 11, comma 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto interministeriale datato 18 marzo 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 maggio 1997, emanato di concerto tra il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale si autorizzava la riscossione coattiva mediante ruoli dei contributi di cui al punto precedente, dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Considerata la necessità di fissare un termine entro cui i soggetti giuridici di cui al punto precedente debbono assolvere al versamento diretto;

Decreta:

Art. 1.

La riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% annuo degli utili di esercizio, è effettuata con versamento diretto a mezzo di bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo entro sessanta giorni da quello successivo all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 2.

Decorso il termine di cui all'art. 1 troverà applicazione la procedura di riscossione coattiva mediante ruoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dal decreto del Ministro delle finanze datato 28 dicembre 1989.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: TREU

98A4101

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vini d'Europa società cooperativa a r.l. - Consorzio per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Vini d'Europa società cooperativa a r.l. - Consorzio per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Vini d'Europa società cooperativa a r.l. - Consorzio per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 8 novembre 1991, rep. n. 37459, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957 e residente in Roma con studio in Lauria (Potenza), via Casaletto Inf. n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4073

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metabo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Priverno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 gennaio 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro Metabo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Priverno (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro Metabo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Ranucci in data 10 luglio 1987, rep. n. 12229, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Raffaele Telese domiciliato in Latina in via Le Courbusier, 243, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4074

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera 86 - Società cooperativa a r.l.», in Bonate Sotto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Primavera 86 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bonate Sotto (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Primavera 86 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bonate Sotto (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Marco Valerio Franco in data 26 maggio 1986, rep. n. 12803, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.ssa Paola Giammaria con studio in Bergamo via Locatelli, 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4075

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia tecnoedile - a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 18 dicembre 1997 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tecnoedile - a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tecnoedile - a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Ermanno Casero in data 7 marzo 1969, rep. n. 3634, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Colombo nato a Milano il 1° gennaio 1957 ed ivi domiciliato con studio in via G. Donizetti, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4076

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 29 aprile 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosenza, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Abate Gioacchino», con sede in Cosena, costituita per rogito notaio avv. Raffaele Ripoli in data 27 settembre 1965, repertorio n. 51968, registro società n. 1581, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Angelo Ganci, nato a Cosenza il 4 luglio 1966 e, residente in Castrolibero (Cosenza), via L. Da Vinci, 6, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4077

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «World's Gate», in Pomezia, e nomina del commissario liquitatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 aprile 1996, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «World's Gate», con

sede in Pomezia (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «World's Gate», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Giorgio Tavassi in data 27 marzo 1987, repertorio n. 3635, registro società n. 4918/87, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964 e residente in Nettuno (Roma), via Monte Magnolia, 42, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4078

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Colomba», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 3 ottobre 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «La Colomba», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Colomba», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Gallelli in data 1° febbraio 1991, repertorio n. 105409, registro società n. 1881, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 e ivi residente in via Collazia n. 8, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4079

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che la società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum S.r.l.», con sede in Roma, già in gestione commissariale dal 23 aprile 1993, è stata proposta per lo scioglimento dell'ufficio ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992 dal commissario governativo dott. Francesco Caforio;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio edilizio tra cooperative Ferentinum S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata in data 6 maggio 1987, repertorio n. 22909, registro società n. 7217/87, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Giampaolo Gatti, nato a Roma il 20 luglio 1969 e residente in Roma, via L. V. Bertarelli n. 75, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4080

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serena», in Castrovillari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 30 giugno 1994, eseguito dalla confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Serena», con sede in Castrovillari (Cosenza), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Serena», con sede in Castrovillari (Cosena), costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Di Chiara in data 23 dicembre 1985, repertorio n. 1159, registro società n. 1371, tribunale di Castrovillari, è sciolta ai sensi degli artt. 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Francesco Carrabetta, nato a Catanzaro il 14 dicembre 1969 e residente a Crotone alla via Cutro Pal. Cores, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4081

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casabella», in Cassino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dellla relazione ispettiva del 18 ottobre 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Frosinone nei confronti della società cooperativa edilizia «Casabella», con sede in Cassino (Frosinone), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 7 febbraio 1996 con il quale si è ritenuto applicabile l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casabella», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito notaio avv. Carlo Matronola in data 28 marzo 1969, repertorio n. 34777, registro società n. 122/69, tribunale di Cassino, è sciolta ai sensi degli artt. 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Valerio Pizzuti, nato ad Isola del Liri (Frosinone) il 4 maggio 1957 e residente in Isola del Liri (Frosinone), via Tavernanova n. 58, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4082

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Europa Women», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 23 settembre 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Europa Women», con sede in Rende (Cosenza), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa Women», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 16 settembre 1988, repertorio n. 1812, registro società n. 6474, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Giacomantonio Giuseppe, nato a Cosenza il 20 agosto 1964 e residente in Castrolibero alla via C/da Barbaro n. 3, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4083

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fidea», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 gennaio 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Fidea», con sede in Bari, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fidea», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Antonio De Luise, in data 27 gennaio 1990, repertorio n. 43538, registro società n. 25766, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carone Alberto, nato a Bari il 6 giugno 1942 e ivi residente in via Papa Giovanni Paolo I, 10/D, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4084

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa lavori edili Ci.Elle.E.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 19 aprile 1993, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavori edili Ci.Elle.E.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa lavori edili Ci.Elle.
E.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Riccardo De Corato, in data 15 marzo 1979, repertorio n. 3253, registro società n. 3390/79, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Pappalardo, nato a Roma il 31 gennaio 1967 e ivi residente alla via C. Colombo n. 348, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4085

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli Catanzaro», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che la società cooperativa edilizia «Acli Catanzaro», con sede in Catanzaro, già in gestione commissariale dal 30 dicembre 1991, è stata proposta per lo scioglimento d'ufficio ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge 59/1992 dal commissario governativo dott. Antonio Cusimano;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Acli Catanzaro», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Teti in data 4 ottobre 1977, repertorio n. 154558, registro società n. 2186, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Fragola Giuseppe Antonio, nato a Catanzaro il 21 ottobre 1965 e residente in Girifalco (Catanzaro), via C/da S. Giuseppe n. 1, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4086

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Rita Terza», in San Marco in Lamis, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1997, con il quale la società cooperativa edilizia «Santa Rita Terza», con sede in San Marco in Lamis (Foggia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lorenzo Sica è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Lorenzo Sica comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Beneduce Giuseppe, nato a Foggia il 28 febbraio 1946 ed ivi residente alla via S. Pellico n. 158, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Rita Terza», già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice divile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1997, in sostituzione del dott. Lorenzo Sica dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4087

DECRETO 23 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «A.T.S. - Autotrasporti stampa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 19 gennaio 1998, con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «A.T.S. - Autotrasporti stampa», con sede in Roma, e il dott. Marco Petrucciani è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 marzo 1998, con la quale il suddetto commissario liquidatore ha rappresentanto che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Roma in data 26 marzo 1997, registro fallimentare n. 59997;

Tenuto conto che l'accesso ispettivo presso il competente Tribunale non aveva evidenziato l'esistenza di una procedura fallimentare già aperta nei confronti del sodalizio in argomento;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale 19 gennaio 1998;

Decreta:

Il decreto direttoriale 19 gennaio 1998, con il quale la società cooperativa «A.T.S. - Autotrasporti stampa», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Petrucciani, è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4088

DECRETO 30 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Camilla Ravera», in Trebisacce.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Camilla Ravera» con sede in Trebisacce, costituita in data 23 luglio 1992 con atto notaio Emila Laurito, repertorio n. 24587, registro società n. 2473, tribunale di Castrovillari posizione BUSC n. 3472/270021.

Cosenza, 30 aprile 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A4089

DECRETO 30 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Gest società cooperativa», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Gest società cooperativa», con sede in Cosenza, costituita in data 26 novembre 1988 con atto notaio Riccardo Scornajenghi, repertorio n. 2022, registro società n. 6743, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3049/243392.

Cosenza, 30 aprile 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A4090

DECRETO 30 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso» con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 9 marzo 1994 con atto notaio Riccardo Scornajenghi, repertorio n. 20248, registro società n. 8888, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3437/267903.

Cosenza, 30 aprile 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A4091

DECRETO 5 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sangro», in Mozzagrogna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione di provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edlizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoindicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società coopertiva edilizia «Sangro» S.r.l. con sede in Mozzagrogna, costituita per rogito notar Colantonio Giuseppe in data 18 marzo 1974, registro società n. 817, presso il tribunale di Lanciano, BUSC n. 716/165544.

Chieti, 5 giugno 1998

Il direttore: COLACI

98A4102

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 102/90. Realizzazione della strada di accesso N-O della città di Agrigento. Regione: Sicilia. Provincia: Agrigento. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 14/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 102/90 stipulata, in data 17 gennaio 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Agrigento, regolante il finanziamento di lire 9.875 milioni per la realizzazione del 3° stralcio dell'arteria che dalla s.s. 189 raggiunge il piazzale Rosselli, comprendente n. 2 viadotti — lato monte e valle — con innesto alle opere realizzate con i primi due stralci;

Vista la nota n. 499 del 26 luglio 1996 con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, delle varianti apportate nel corso della esecuzione dell'opera e riguardanti essenzialmente:

- l'aggiornamento dei prezzi del progetto, prima della gara di appalto, con conseguente eliminazione di alcune opere complementari;

il rafforzamento delle fondazioni e l'impiego di maggiori quantitativi di acciaio, sulla base dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche, con un aumento dei costi cui si è fatto fronte riducendo lo sviluppo del previsto ramo «B» del viadotto;

l'assestamento di alcune categorie di lavori comportanti maggiori oneri per movimenti di materie e per strutture in elevazione e conseguente riduzione di altre opere complementari (giunti di dilatazione, ringhiere, ecc.);

il monitoraggio geotecnico con l'installazione di inclinometri e di piezometri;

l'installazione di semafori ed opere connesse a seguito di modifiche del piano di circolazione cittadino;

Considerato che per effetto di tali varianti, fermo restando l'importo di convenzione, l'opera oggetto della convenzione medesima, viene realizzata in parte in quanto viene completato il solo ramo «A» del viadotto e parzialmente realizzato il ramo «B»;

Considerato altresì che al completamento dell'opera si provvederà con il finanziamento accordato con delibera del CIPE del 17 maggio 1996 assieme alle restanti opere previste nel progetto generale;

Vista la nota n. 37128 del 6 ottobre 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 6 dei termini di convenzione, decorrenti dall'approvazione della perizia;

Considerato che il nucleo ispettivo con relazione del 13 settembre 1996 rileva che non sussistono ostacoli realizzativi al completamento dell'opera in variante e ritiene opportuno sottoporre all'approvazione del CIPE la riduzione del progetto complessivo, prima evidenziata, in modo da assicurare una nuova conformità tra opere realizzate ed opere finanziate;

Viste le successive note n. 9/4322 del 23 dicembre 1997 e n. 9/330 del 3 febbraio 1998 con le quali il nucleo ispettivo rettifica il nuovo quadro economico della convenzione riportato nella sopra citata relazione del 13 settembre 1996, ritiene conforme alle normative vigenti l'utilizzo delle economie IVA per far fronte ai maggiori oneri e rileva che le spese per «competenze geologiche e geotecniche» vengono assimilate alle «spese generali» non essendo comparabili con quelle previste nella convenzione originaria;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 4 luglio 1997 integrata in data 20 novembre 1997, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle varianti proposte in quanto presentano le condizioni d'indispensabilità per la fruibilità e la funzionalità delle opere, sia alla concessione della proroga dei termini di convenzione di mesi 6 decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera;

Vista la successiva relazione del 4 febbraio 1998 con la quale il nucleo di valutazione rileva che le spese per «competenze geologiche» possono trovare giustificazione nella particolare natura dei terreni di imposta dell'opera e che il maggiore importo per spese generali, al netto di quelle per competenze geologiche, è ammissibile restando contenuto entro l'aliquota massima del 12% stabilita dalle norme in materia;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Ritenuto altresì che le spese per «competenze geologiche e geotecniche», anche se assimilate alle spese generali nel nuovo quadro economico della conven-

zione, debbono essere liquidate sulla base di quanto effettivamente sostenuto e documentato dall'ente attuatore;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 102/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 6 decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	6.812	6.452	7.625
Imprevisti	633	993	303 (1)
Lievitazione prezzi	150	150	—
Spese generali	818	818	1.222 (2)
I.V.A.	1.462	1.462	725
Totale ...	9.875	9.875	9.875

(1) interessi per ritardato pagamento.
(2) di cui lire 289 milioni per competenze geologiche e geotecniche da liquidare sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 134

98A4132

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 173/90. Sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, ed illuminazione della zona artigianale dell'agglomerato industriale di «Bari-Modugno». Regione: Puglia. Provincia: Bari. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 15/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 173/90 stipulata, in data 15 ottobre 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, regolante il finanziamento di lire 10.000 milioni per la realizzazione della sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, ed illuminazione della zona artigianale dell'agglomerato industriale di «Bari-Modugno»;

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997 con la quale sono state approvate variazioni al progetto originario con conseguente modifica del quadro economico della convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini della medesima sino al 31 dicembre 1997;

Vista la delibera n. 546/97 del 18 dicembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente attuatore ha approvato la perizia in esame, predisposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, concernente la realizzazione della rete di distribuzione del metano all'interno della zona artigianale, originariamente non prevista nella scheda allegata alla convenzione;

Vista la nota n. 4663 del 19 dicembre 1997 con la quale l'ente attuatore ha chiesto una proroga della scadenza della convenzione sino al 30 giugno 1999;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 30 gennaio 1998, ha rilevato che la metanizzazione dell'area artigianale è conforme ai principi del piano energetico nazionale e che l'utilizzo del metano contribuisce all'abbattimento dell'inquinamento ambientale di particolare rilievo, nel caso in specie, per la vicinanza del centro abitato e di aree ad agricoltura intensiva;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 30 gennaio 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione della variante, trattandosi di lavori indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia alla concessione della proroga dei termini di convenzione sino al 30 giugno 1999;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 173/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno 1999.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Convenzione vigente	Variante in esame
Lavori ed espropri	7.628	7.240	8.060
Imprevisti	189	289	4
Lievitazione prezzi	—	—	—
Spese generali	915	915	915
I.V.A.	1.268	1.549	1.007
Fondo legge n. 104/1994	—	7	14
Totale . . .	10.000	10.000	10.000

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 129

98A4133

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 518/87. Sbarramento sul rio Santa Maria Maddalena presso monte Exi in agro di Villamassargia. Regione: Sardegna. Provincia: Cagliari. Chiusura anticipata della convenzione. (Deliberazione n. 17/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 518/87 del 14 giugno 1988, stipulata tra il consorzio di bonifica del Cixerri (oggi consorzio di bonifica Sulcis-Iglesiente) e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, regolante il finanziamento di lire 300 milioni per la progettazione dello sbarramento sul rio Santa Maria Maddalena presso il monte Exi in agro di Villamassargia (Cagliari);

Considerato che il finanziamento regolato dalla convenzione in esame copre una parte dell'intero costo della progettazione esecutiva dello sbarramento, essendo il restante importo finanziato dalla regione Sardegna;

Vista la nota n. 28/97 del 19 dicembre 1997, con la quale l'ente attuatore, una volta acquisito il parere del Servizio nazionale dighe sul progetto di massima elaborato in attuazione della convenzione in questione, ha richiesto la chiusura anticipata della convenzione medesima senza attendere la elaborazione del progetto esecutivo, atteso il lungo lasso di tempo già trascorso;

Ritenuta accoglibile la suddetta richiesta di chiusura anticipata della convenzione in conformità a quanto stabilito all'art. 13 della convenzione medesima;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È autorizzata la chiusura anticipata della convenzione n. 518/87 concernente la progettazione dello sbarramento sul rio Santa Maria Maddalena presso il monte Exi in agro di Villamassargia (Cagliari).

2. Alla chiusura della convenzione provvederà la Cassa depositi e prestiti in conformità alle norme e con le procedure che regolano tali adempimenti.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 127

98A4134

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 27/90. Realizzazione delle infrastrutture nell'agglomerato industriale di «Lanciano». Regione: Abruzzo. Provincia: Chieti. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 18/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 27/90 stipulata, in data 7 febbraio 1992, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro, regolante il finanziamento di lire 5.000 milioni per la realizzazione delle infrastrutture nell'agglomerato industriale di «Lanciano»;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 118 del 17 marzo 1996 del commissario regionale dell'ente attuatore, concernente essenzialmente il convogliamento delle acque reflue all'esistente impianto di depurazione della zona industriale di Atessa — in alternativa alla realizzazione di quello previsto in località Cerratina — oltre alla fornitura e posa in opera di un tratto di condotta per l'approvvigionamento idrico ad usi industriali della zona industriale Cerratina;

Vista la nota n. 206 del 19 gennaio 1998 con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga di mesi 18 dal termine di scadenza della convenzione;

Considerato che l'aumento di lire 283 milioni dell'importo della convenzione, determinato dalle suddette varianti, viene assunto a carico dell'ente attuatore in base alla citata delibera commissariale n. 118 del 17 marzo 1996;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione dell'11 febbraio 1998, afferma che non sussistono ostacoli o vincoli attuativi alla esecuzione delle opere di completamento previste dalla variante in esame;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 13 febbraio 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia alla concessione della proroga di mesi 18 dei termini di convenzione;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 27/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno 2000.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Convenzione vigente	Variante in esame
Lavori ed espropri	3.725	3.885	4.284
Imprevisti	160	—	—
Lievitazione prezzi	10	10	10
Spese generali	411	411	411
I.V.A.	694	694	578
Sommano...	5.000	5.000	5.283
a detrarre importo a carico dell'ente attuatore	—	—	283
Totale...	5.000	5.000	5.000

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 132

98A4135

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Convenzione n. 99/88. Studio assetto viario interno ed esterno del comune di Frosinone e progettazione esecutiva della variante extraurbana s.s. 6 «Casilina». Regione: Lazio. Provincia: Frosinone. Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 21/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di prosecuzione e completamento degli interventi compresi nei piani triennali e nei piani annuali approvati dal CIPE;

Vista la convenzione n. 99/88, stipulata, in data 29 marzo 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Frosinone, regolante il finanziamento di lire 400 milioni per lo studio dell'assetto viario interno ed esterno del comune di Frosinone e la progettazione esecutiva della variante extraurbana s.s. 6 «Casilina»;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 99/88 che prevede la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il comportamento dell'ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti, con nota n. 410 del 31 gennaio 1996, ha evidenziato che l'oggetto della convenzione, i cui termini erano già scaduti, non poteva ritenersi compiutamente realizzato come rilevato dal nucleo ispettivo con relazione del 22 gennaio 1996;

Considerato altresì che in data 7 febbraio 1996 è stato comunicato all'ente attuatore ed alla regione Lazio l'avvio della procedura di revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 12 della convenzione in esame e che detto procedimento veniva sospeso in data 2 ottobre 1996 a seguito di assicurazione da parte dell'ente attuatore di un tempestivo completamento dell'intervento;

Vista la nota n. 12861 del 10 dicembre 1997, con la quale il comune di Frosinone comunica che lo studio e le progettazioni previste in convenzione sono ancora da ultimare;

Ritenuto pertanto che non sia stato completato l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato dalla convenzione n. 99/88 concernente lo studio dell'assetto viario interno ed esterno del comune di Frosinone e la progettazione esecutiva della variante extraurbana s.s. 6 «Casilina».

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, si procederà, in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguiti decidendo in ordine all'attribuzione delle somme legittimamente spese.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 128

98A4136

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Differimento del termine iniziale dei lavori per l'esecuzione del contratto di programma della Stoppani Crotone S.r.l. (Deliberazione n. 24/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge numero 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Viste le decisioni della commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, che ha prorogato i regimi d'aiuto a finalità regionale;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/96 pubblicata nella G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Viste le proprie deliberazioni del 26 gennaio 1996, del 18 dicembre 1996 e del 5 agosto 1997, pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 136 del 12 giugno 1996, n. 69 del 24 marzo 1997 e n. 245 del 20 ottobre 1997, con le quali si è approvato il contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l. e due proroghe del termine iniziale dei lavori;

Vista la nota prot. n. 4/0266/98 del 19 gennaio 1998 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo comitato, con parere favorevole, la richiesta avanzata dal comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di proroga temporanea del summenzionato contratto di programma, in scadenza al 31 dicembre 1997, per un periodo di novanta giorni;

Considerato che il referendum promosso da un'associazione locale per la protezione dell'ambiente e svoltosi il 12 novembre 1997 non è risultato valido per mancato raggiungimento della percentuale minima degli elettori aventi diritto;

Considerato che, in sede di lavori del summenzionato comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, è emersa la possibilità che le questioni relative all'avvio del progetto Stoppani potranno trovare soluzione anche nell'ambito della procedura del contratto d'area, inserendo le autorizzazioni, i pareri e le altre esigenze amministrative occorrenti per l'avvio dell'iniziativa all'interno del documento di «accordo fra le amministrazioni» come previsto al punto 3.9 della summenzionata deliberazione del 21 marzo 1997;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per l'avvio degli interventi relativi all'iniziativa Stoppani per il periodo necessario alla conclusione degli iter autorizzativi, eventualmente utilizzando allo scopo le procedure accelerative previste dal contratto d'area;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine previsto dalla deliberazione del 5 agosto 1997 richiamata in premessa è prorogato per l'ulteriore periodo occorrente alla definitiva acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari. Al fine di accelerare la conclusione dell'iter amministrativo l'intervento in questione può essere inserito nel contratto d'area «Crotone», usufruendo delle relative semplificazioni procedurali.

Il servizio per la contrattazione programmata riferirà al CIPE per le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 1998 sull'avvenuto avvio delle opere o sugli eventuali ulteriori ostacoli attuativi.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 153

98A4137

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.

Rettifica deliberazione 16 ottobre 1997 di approvazione del terzo aggiornamento del contratto di programma con il Gruppo Barilla. (Deliberazione n. 25/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 16 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, con la quale è stato approvato il terzo aggiornamento del contratto di programma con il Gruppo Barilla;

Rilevato che nella predetta deliberazione al punto 3, per mero errore materiale, sono state indicate 107 unità lavorative ausiliarie dirette anziché 73 unità, come previsto dal piano progettuale aggiornato;

Vista la nota prot. n. 4/0307/98 del 22 gennaio 1998 del Servizio per la contrattazione programmata;

Ritenuto opportuno procedure alla relativa rettifica;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Al punto 3 della propria deliberazione del 16 ottobre 1997, di cui alle premesse, relativamente alle unità lavorative, dove è scritto «107 ausiliarie dirette», leggasi «73 ausiliarie dirette».

Roma, 26 febbraio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 148

98A4138

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Revoca e ridestinazione del finanziamento relativo ad un progetto dell'I.N.R.C.A. (Deliberazione n. 27/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati dei termini per le procedure di aggiudicazione di

appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la propria deliberazione in data 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997, con la quale, a modifica parziale della deliberazione del 31 marzo 1992, è stato approvato il piano di investimenti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico I.N.R.C.A. e sono stati ammessi a finanziamento, per l'importo complessivo di 10,925 milardi di lire a carico dello Stato, gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria e all'acquisizione e posa in opera di apparecchiature scientifico-sanitarie nelle sedi di Ancona, Appignano e Fermo;

Vista la richiesta dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - I.N.R.C.A di Ancona di modifica della sopracitata deliberazione del 30 gennaio 1997, concernente la realizzazione dell'intervento di adeguamento degli attacchi per l'ossigeno ed installazione di nuovi attacchi per il vuoto per le camere di degenza nel complesso ospedaliero di Ancona, via della Montagnola, in luogo dell'intervento relativo alla costruzione di una centrale termica e ripristino delle strutture a vista dei prospetti nel complesso ospedaliero di Appignano, via IV Novembre, ammesso a finanziamento con la predetta deliberazione del 30 gennaio 1997 per l'importo di 475 milioni di lire;

Vista la deliberazione n. 814 del 3 giugno 1997 del commissario straordinario dell'I.N.R.C.A. di Ancona di approvazione della modifica al piano di investimenti di cui alla deliberazione del 30 gennaio 1997 e di approvazione del progetto esecutivo concernente la realizzazione dell'intervento di adeguamento degli attacchi per l'ossigeno ed installazione di nuovi attacchi per il vuoto per le camere di degenza nel complesso ospedaliero di Ancona, via della Montagnola;

Visto il decreto n. 462 del 17 novembre 1997 del dirigente del servizio edilizia pubblica della regione Marche, con il quale viene approvata la perizia di variante al programma di interventi dell'I.N.R.C.A. come sopra specificato;

Considerato che tale modifica si rende necessaria per ottemperare a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 per ciò che concerne i requisiti strutturali tecnologici organizzativi per l'esecuzione di attività sanitarie;

Considerato che il Ministero del tesoro, in data 13 maggio 1997, ha autorizzato la contrazione del mutuo, per gli interventi compresi nel programma dell'I.N.R.C.A. approvato con la deliberazione del 30 gennaio 1997, per l'importo di 10,925 miliardi di lire e che detto mutuo è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti in data 9 settembre 1997;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 475 milioni di lire relativo al progetto di costruzione di una centrale termica e ripristino delle strutture a vista dei prospetti nel complesso ospedaliero di Appignano, via IV Novembre, destinando tale somma alla realizzazione dell'intervento di adeguamento degli attacchi per l'ossigeno ed installazione di nuovi attacchi per il vuoto per le camere di degenza nel complesso ospedaliero di Ancona, via della Montagnola;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È revocato, per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di 475 milioni di lire assegnato, con la propria deliberazione del 30 gennaio 1997, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - I.N.R.C.A. di Ancona per la realizzazione del progetto:

costruzione di una centrale termica e ripristino delle strutture a vista dei prospetti nel complesso ospedaliero di Appignano, via IV Novembre.

2. Il predetto finanziamento di 475 milioni di lire viene ridestinato al progetto da realizzare da parte del medesimo Istituto:

adeguamento degli attacchi per l'ossigeno ed installazione di nuovi attacchi per il vuoto per le camere di degenza nel complesso ospedaliero di Ancona, via della Montagnola.

Restano a carico dell'I.N.R.C.A. gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 130

98A4139

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 1. «Sistemazione idraulica alveo San Rocco». (Deliberazione n. 28/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto FIO '86 n. 1 «Sistemazione idraulica alveo S. Rocco», localizzato nel territorio del comune di Napoli, per l'importo di 56.893 milioni di lire;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia»;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995 concernente «Accelerazione del completamento dei progetti FIO» che ha prescritto, a ciascuna amministrazione beneficiaria di finanziamenti FIO, la presentazione di un programma di completamento finalizzato alla conclusione dei progetti ancora in corso di realizzazione;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolare del finanziamento sopraindicato non ha presentato il piano di completamento delle opere ancora in corso di realizzazione, tra le quali figura il progetto FIO '86 n. 1;

Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla revoca delle somme residue non utilizzate alla cui esatta quantificazione si provvederà in sede di verifica e di contraddittorio con l'ente beneficiario;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato per la quota non utilizzata.

Il Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvederà con i propri strumenti ed in contraddittorio con l'amministrazione titolare del finanziamento, alla esatta quantificazione delle somme da revocare.

Le risorse resesi disponibili potranno essere riallocate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 151

98A4140

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Proroga del termine di scadenza del programma di completamento dei progetti FIO della regione Marche. (Deliberazione n. 29/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Vista la propria deliberazione del 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997, di approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Marche, che al punto 2. prescrive un termine di 24 mesi per la realizzazione del programma;

Considerato che la regione Marche, con nota n. 9344 del 27 novembre 1997, ha richiesto una proroga di 12 mesi del predetto termine motivata dalla necessità — sopravvenuta in seguito agli eventi sismici che hanno avuto inizio il 26 settembre 1997 e che ancora interessano la regione — di impegnare interamente le proprie strutture tecniche per far fronte all'emergenza di cui sopra;

Considerato che il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, con nota n. 4323 del 23 dicembre 1997, ritiene che gli

eventi sopravvenuti costituiscano cause di forza maggiore e rendano legittima la richiesta di proroga della regione Marche;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, che l'istanza avanzata dalla regione Marche sia meritevole d'accoglimento;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine di completamento del programma della regione Marche, previsto dal punto 2 della delibera 27 novembre 1996 richiamata in premessa, è prorogato di 12 mesi.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 149

98A4141

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Approvazione delle proposte di riprogrammazione di progetti FIO presentate dalla regione Puglia. (Deliberazione n. 30/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

Vista la propria deliberazione del 27 novembre 1996, con la quale è stato approvato il programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Puglia;

Considerato che il CIPE nella medesima seduta aveva escluso dall'approvazione del programma i progetti FIO '83 n. 34, FIO '85 n. 96, FIO '86 n. 283 e FIO '89 n. 117 per i quali, ai sensi del punto 1 della sopracitata delibera, la regione Puglia doveva presentare — dandone comunicazione al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sopracitata delibera — puntuali proposte di riprogrammazione delle economie ovvero delle somme non utilizzate per opere di completamento afferenti unicamente i progetti FIO ammessi a finanziamento;

Viste le proposte di riprogrammazione delle economie e delle somme non utilizzate approvate dalla giunta regionale della Puglia con delibera n. 6233 del 30 luglio 1997;

Vista la relazione predisposta in data 13 ottobre 1997 dal nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici dalla quale risulta che le proposte presentate dalla regione Puglia sono conformi alle prescrizioni impartite con la sopracitata delibera del 27 novembre 1996;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È autorizzata l'integrazione del programma di completamento richiamato in premessa con le nuove proposte di riprogrammazione presentate dalla regione Puglia relativa ai progetti di seguito elencati:

FIO '83 n. 34 «Disinquinamento golfo di Manfredonia»

FIO '85 n. 96 «Parco regionale attrezzato Porto Selvaggio»

FIO '86 n. 283 «Irrigazione del Salento - II lotto funzionale»

FIO '89 n. 117 «Disinquinamento del Golfo di Manfredonia»

In particolare l'economia di 7.737 milioni di lire a valere sul progetto FIO '86 n. 283 è assegnata, su proposta della regione Puglia, ai progetti FIO '85 n. 95 e FIO '86 n. 209 riguardanti il centro servizi per la commercializzazione ed assistenza tecnica della floricoltura del comune di Terlizzi.

Per i sopraindicati progetti valgono le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della propria delibera 27 novembre 1996.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 152

98A4142

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Approvazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002. (Deliberazione n. 31/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 186 dell'88 che prevedono la predisposizione da parte dell'ASI di un Piano spaziale quinquennale e ne definiscono contenuti e procedure di approvazione, disponendo, fra l'altro, che il Piano venga redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE e successivamente sottoposto al CIPE per l'approvazione;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana che, all'art. 5, prevede che il contributo all'ASI venga suddiviso in due distinti capitoli di bilancio destinati, il primo ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo ai programmi di collaborazione dell'ESA;

Vista la legge 14 agosto 1996, n. 421, che all'art. 7 autorizza la spesa di 60 miliardi per l'avvio di un programma satellitare di osservazione e telerilevamento, affidando all'ASI la relativa realizzazione;

Visto il disegno di legge finanziaria per il 1998 (d.d.l. n. 2792 comunicato alla Presidenza del Senato il 30 settembre 1997) che in tabella *C* prevede a favore dell'ASI stanziamenti di 1222 miliardi per il 1998, 1285 miliardi per il 1999 e 1385 miliardi per il 2000;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) che in tabella *C* prevede a favore dell'ASI stanziamenti di 1202 miliardi per il 1998, 1285 miliardi per il 1999, 1385 miliardi per il 2000;

Vista la propria delibera del 24 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1990, che approvava la spesa di 90 miliardi per il potenziamento del progetto San Marco;

Vista la propria delibera 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1993, che sospendeva la sopracitata deliberazione 24 maggio 1990;

Visto l'accordo fra l'Italia e il Kenia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 de 15 aprile 1996, e relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenya, concluso a Nairobi il 14 marzo 1995;

Vista la propria delibera 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, che approvava i criteri generali per la predisposizione del Piano spaziale nazionale 1998-2002;

Vista la propria delibera 26 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997, di approvazione del programma di attività dell'ASI per il 1997, che al punto 5 indicava in una cifra dell'ordine dei 6500 miliardi, al netto degli oneri per il servizio del debito, la dimensione di contributo statale cui far riferimento nell'elaborazione della proposta di Piano quinquennale 1998-2002 e che, per quanto riguardava il progetto San Marco Scout, al punto 6 prevedeva che in occasione della presentazione del nuovo Piano spaziale nazionale venisse formulata una proposta che ponesse fine alla situazione di provvisorietà apertasi con la citata delibera di sospensione 13 luglio 1993;

Vista la propria delibera 3 dicembre 1997 di approvazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002;

Tenuto conto del fatto che detta delibera è stata adottata prima della conclusione della discussione parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 1998 e che il testo definitivo della legge finanziaria, approvato dal Parlamento nel corso dello stesso mese, è risultato non pienamente corrispondente alle ipotesi di finanziamento del piano spaziale nazionale su cui era stata elaborata la citata delibera;

Ritenuto opportuno per tale ragione non sottoporre la delibera 3 dicembre 1997 alla Corte dei conti per la registrazione ma apportare alla stessa le necessarie modifiche al fine di adeguarne i contenuti allo scenario delineato dalla legge finanziaria per il 1998;

Visto il decreto in data 18 settembre 1996 dei Ministri del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'approvazione del Piano di riassetto economico-finanziario dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a firma del sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon, trasmessa con nota n. 760/H/14.1 del 25 novembre 1997, di approvazione, da parte del CIPE, del piano spaziale nazionale 1998-2002 elaborato dall'Agenzia spaziale italiana;

Tenuto conto della necessità di assicurare alle attività spaziali italiane un quadro di riferimento di medio periodo e di riavviare il processo di programmazione pluriennale interrottosi con la conclusione del Piano spaziale nazionale 1990-94;

Ritenuto che i contenuti del Piano spaziale nazionale 1998-2002 siano coerenti con i criteri generali definiti dalla propria delibera 27 novembre 1996 e con le ulteriori indicazioni contenute nella propria delibera 26 giugno 1997;

Considerato che i programmi spaziali comportano di norma oneri pluriennali con impegni verso soggetti esteri;

Tenuto conto della accentuata fluidità dello scenario spaziale internazionale istituzionale e industriale e delle incertezze dell'orizzonte programmatico europeo che dovrebbe essere definito nella conferenza ministeriale ESA prevista per il giugno 1998;

Vista la comunicazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con nota n. 775 del 2 dicembre 1997, a firma del sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon, concernente la necessità di aggiornare il Piano di riassetto economico finanziario precedentemente citato;

Ritenuto che un'efficace gestione del Piano debba essere assicurata anche attraverso risorse finanziarie certe, coerenti con i contenuti del Piano stesso;

Udita la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di riapprovare integralmente il Piano spaziale nazionale 1998-2002, con le modifiche rese necessarie per assicurarne la coerenza con le indicazioni della legge finanziaria;

Delibera:

1. È approvato il Piano spaziale nazionale 1998-2002 di cui alle premesse, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Si indicano di seguito le linee programmatiche ed i relativi costi previsti per il quinquennio:

Linee programmatiche	Costi previsti (mld.) (al netto degli oneri per il servizio del debito)
Ricerca fondamentale	1.364
Stazione spaziale	1.358
Telecomunicazioni	900
Osservazioni della terra	1.794
Sistemi di lancio	895
R & S tecnologico	845
Formazione	20
Spese generali	404
Totale . . .	7.580

3. La copertura dei costi del Piano, come sopra definiti, è prevista nella forma di contributi statali all'ASI nella misura di 6.500 miliardi. Le ulteriori risorse necessarie all'attuazione del Piano, in parte saranno acquisite nell'ambito di accordi già definiti con altre amministrazioni nazionali e internazionali, in parte sono da considerare obiettivo dell'azione dell'ASI e condizione di realizzazione dei relativi programmi.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predisporrà un disegno di legge pluriennale per il finanziamento del Piano spaziale nazionale, finalizzato ad assicurare una coerenza quantitativa e temporale fra indicazioni programmatiche e risorse disponibili.

5. Per l'avvio del programma Cosmo-Skymed di osservazione satellitare, rientrante nella linea programmatica «Osservazione della Terra», in aggiunta alle risorse previste dal Piano sono da considerare quelle stanziate dalla citata legge n. 421 del 1996.

Il completamento del programma ed il relativo dispiegamento del previsto sistema satellitare, rimane comunque subordinato alla partecipazione finanziaria di soggetti diversi dall'ASI secondo le indicazioni contenute nel Piano.

6. Il programma di sviluppo di un lanciatore per carichi medio-piccoli verrà attuato verificando costantemente la sussistenza delle condizioni tecnologiche, finanziarie e di mercato che ne costituiscono il presupposto e nel quadro dei necessari accordi internazionali.

7. Al fine di dare sistematicità al proprio impegno nel settore della formazione, promozione e trasferimento tecnologico l'ASI predisporrà appositi programmi attuativi individuando le opportune forme di collaborazione con amministrazioni, enti pubblici, imprese.

8. Nell'attuazione del Piano l'ASI avrà cura di:

favorire il consolidamento e la crescita della domanda di servizi spaziali;

ricercare, nelle iniziative in collaborazione internazionale, compatibilmente con le capacità dell'industria nazionale, il rispetto del principio dell'«equoritorno»;

assicurare un adeguato rapporto fra programmi realizzati nell'ambito dell'attività dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e programmi nazionali o bimultilaterali;

promuovere la qualificazione tecnologica e la competitività delle imprese nazionali e l'accesso al mercato delle attività spaziali di nuovi soggetti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

stimolare la partecipazione alle attività del programma da parte di imprese e operatori scientifici localizzati nelle aree depresse del territorio nazionale.

9. La delibera CIPE 24 maggio 1990 di cui alle premesse è abrogata e, conseguentemente, è eliminato il vincolo di destinazione delle risorse finanziarie in essa previsto. Nell'ambito dell'accordo con l'Università di Roma - La Sapienza, citato nel Piano spaziale nazio-

nale, l'ASI assicura il finanziamento necessario alla manutenzione, gestione ed attività della stazione di San Marco/Malindi in Kenya.

Tuttavia, limitatamente alla piattaforma di lancio ancorata in mare, l'ASI assicura le spese minime di manutenzione, al fine di evitarne il degrado, fino a quando, nell'ambito delle attività previste dal Piano spaziale nazionale 1998-2002 sui sistemi di lancio, non verranno definite le finalità e le modalità di utilizzo della base medesima.

10. L'ASI predisporrà l'aggiornamento del Piano di riassetto economico e finanziario di cui alle premesse al fine di tener conto dei mutamenti verificatisi rispetto alle ipotesi di detto Piano e dei contenuti della presente delibera.

L'aggiornamento del Piano di riassetto verrà sottoposto all'approvazione dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di esso si terrà conto nella predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1999.

11. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenterà annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione del Piano, formulando contestualmente le eventuali proposte di aggiornamento che dovessero rendersi necessarie anche per tener conto dell'evoluzione del contesto internazionale ed europeo di cui alle premesse ai fini della loro approvazione da parte del CIPE.

Raccomanda

ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) di presentare al CIPE, per le successive determinazioni, le misure necessarie ad assicurare, nelle forme opportune, una separazione fra le problematiche del riassetto economico finanziario riferibili agli oneri pregressi, in particolare quelli internazionali, e le decisioni di gestione del Piano attuale;

b) di contenere, per quanto concerne i trasferimenti all'ASI, considerato il contesto operativo dell'Agenzia e in particolare gli impegni internazionali di carattere obbligatorio assunti dal Paese in campo spaziale, gli scostamenti fra autorizzazioni di competenza e autorizzazioni di cassa e di pianificare il recupero del differenziale fra competenza e cassa degli esercizi 1997 e 1998 dandone comunicazione all'ASI;

c) di proporre, in occasione della predisposizione dei prossimi documenti di bilancio, che il contributo all'ASI destinato al finanziamento dell'Agenzia spaziale europea (ESA), iscritto all'apposita unità previsionale di base (4.2.1.1, cap. 7527) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, venga classificato fra le spese obbligatorie in quanto derivanti da accordi internazionali, in conformità a quanto previsto per gli analoghi capitoli relativi all'U.P.B. 4.2.1.3,

all'ASI:

di adottare politiche volte al contenimento dei costi, allo sviluppo di entrate proprie, all'internazionalizzazione dei propri programmi.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 154

98A4143

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1998-1999 in relazione al programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 33/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(98) 470 del 3 marzo 1998 con la quale è stato approvato il programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della citata decisione, ammontanti a 45,266 Mecu a valere sul FESR per il periodo 1998-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 45,266 Mecu, valutati in 87,816 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla predetta quota nazionale pubblica, alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministero dell'interno in data 12 marzo 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» nelle regioni dell'obiettivo 1, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999 pari a 87,816 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dell'interno adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 150

98A4144

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 31 «Costa verde jonica - Sistema integrato strutture e servizi». (Deliberazione n. 35/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso al finanziamento il progetto FIO '89 n. 31 «Costa verde jonica - sistema integrato strutture e servizi», per l'importo di 55.000 milioni di lire di cui lire 24.822 milioni in prima assegnazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia»;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995 concernente «Accelerazione del completamento dei progetti FIO» che ha prescritto, a ciascuna amministrazione beneficiaria di finanziamenti FIO, la presentazione di un programma di completamento finalizzato alla conclusione dei progetti ancora in corso di realizzazione;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il turismo, titolare del finanziamento sopraindicato, non ha presentato il piano di completamento avendo ritenuto il progetto FIO '89 n. 31 non suscettibile di completamento entro i tempi previsti dalla già citata deliberazione 8 agosto 1995;

Tenuto conto che parte del finanziamento già trasferito al Dipartimento per il turismo è stato posto sotto sequestro giudiziario a seguito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica di Roma;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle somme non ancora trasferite al Dipartimento del turismo pari a 27.224 milioni di lire;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

L'importo di 27.224 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 147

98A4145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio - Vincolo di non edificazione. (Deliberazione n. 74).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 30 della predetta legge che ha previsto l'individuazione del bacino regionale pilota stabilendo, al comma 2, la costituzione di uno speciale comitato di bacino;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 con il quale si costituiva lo speciale comitato di bacino di cui al suddetto art. 30;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230: «Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive»;

Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino del Serchio gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e cose e che tale situazione ha individuato come il sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di là dell'emergenza, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;

Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalità primaria e ineludibile di difesa dal rischio idraulico, in fase di elaborazione;

Considerato che la strategia del progetto di piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali, sulla realizzazione di interventi strutturali (aree d'espansione, casse di laminazione, briglie a bocca tarata, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui è ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;

Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale lungo il Serchio, lungo le aste dei principali affluenti, lungo gli altri corsi d'acqua presenti nel bacino (fiume di Camaiore, bacino del lago di Massaciuccoli) e/o aree, interessate da eventi alluvionali recenti, siano tuttora oggetto di urbanizzazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonché di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Rilevata la necessità di preservare le aree da destinare all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica che saranno previsti dal progetto di piano, nonché la necessità di evitarne la compromissione per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumità e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;

Considerato che questa Autorità di bacino ha individuato le aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione del fiume Serchio e degli altri corsi d'acqua del bacino e quelle soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali, individuate negli ambiti di cui alla «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio» e che queste sono, per quanto sopra detto, di interesse del piano;

Disposta la convocazione dei comuni interessati, così come elencati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 della parte dispositiva;

Assunte e valutate le osservazioni dei comuni intervenuti agli incontri tenutisi nel corso del mese di aprile del 1998;

Visto il verbale della seduta del 6 maggio 1998 di questo Comitato istituzionale, costituito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante della Comunità montana e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Di porre sotto vincolo di non edificazione, per motivi di rischio idraulico, di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa per un periodo di tre anni a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento, le aree delimitate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», riferite a:

a - alveo fluviale in modellamento attivo;

P_1 - aree golenali;

P_2 - aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica e/o soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali;

P_3 - aree della pianura di Lucca, soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali;

PL - aree di pertinenza lacuale poste sotto il livello medio del mare (zona del lago di Massaciuccoli);

PU - aree morfologicamente depresse (0-1 m s.l.m.) o aree umide della piana costiera e della parte meridionale della piana di Lucca (padule di Massa Macinaia).

Le aree vincolate, come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento, ricadono nel territorio delle province di Lucca, Pisa e Pistoia ed interessano i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia, Cutigliano, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pisa, Piteglio, S. Giuliano Terme, S. Marcello Pistoiese, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vecchiano, Vergemoli, Viareggio, Villa Collemandina.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo di cui all'art. 1:

1) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

2) le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;

3) le opere pubbliche in corso di appalto o già affidate alla data della presente delibera;

4) le opere pubbliche che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e autorità di bacino;

5) le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data della presente delibera, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone *A* (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi), come zone *B* (ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) e come zone *D* (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo;

6) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

7) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

Possono altresì essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225/1992 e dalla legge regionale n. 46/1996:

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

Il vincolo comunque permane in riferimento a qualunque attività edilizia o trasformazione urbanistica che possa alterare il regime idraulico e idrogeologico per le quali è sempre possibile l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio.

Art. 3.

Fatto salvo quanto definito nell'art. 1 del presente provvedimento, è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», riferite a:

P_{2a} - aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata.

Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Art. 4.

Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

Art. 5.

La presente delibera sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino regionale della Toscana.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente
Sottosegretario di Stato
al Ministero dei lavori pubblici
MATTIOLI

Il segretario generale
NARDI

98A4173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto del Ministro delegato per lo sport di concerto con il Ministro del tesoro il dott. Domenico Giuffrè è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza del Banco di Napoli per il restante periodo del quadriennio 1995-1998, in sostituzione del dott. Girolamo Morsocci.

98A4151

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della Fondazione - Nord Sud. Fondazione per la solidarietà internazionale, in Bologna.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 25 marzo 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione - Nord-Sud. Fondazione per la solidarietà internazionale, con sede in Bologna, e ne è approvato il relativo statuto annesso al decreto.

98A4103

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Attribuzione di un bene immobile di proprietà dalla soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Udine

Con decreto 1° aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia è stata disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — dell'immobile di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani ubicato in via di Toppo, 31 - Udine, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della Cassa stessa allocati nel suddetto immobile.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

98A4150

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 maggio 1998

Dollaro USA	1756,25
ECU	1942,06
Marco tedesco	986,05
Franco francese	294,04
Lira sterlina	2862,69
Fiorino olandese	875,02
Franco belga	47,796
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2482,99
Dracma greca	5,691
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1212,04
Yen giapponese	13,094
Franco svizzero	1184,65
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	234,82
Corona svedese	227,46
Marco finlandese	324,54
Dollaro australiano	1099,41

98A4237

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.632.324.918		
Gestione di bilancio	Entrate finali	80.016.860.746.125		8.548.751.067.496
	Spese finali		71.468.109.678.629	
	Rimborso di prestiti		48.123.360.064.420	
	Accensione di prestiti	74.521.170.775.040		
	TOTALE	154.538.031.521.165	119.591.469.743.049	34.946.561.778.116
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	803.780.259.273.185	1.114.058.375.702.750	— 310.278.116.429.561
	Crediti di tesoreria (*a*)	852.734.866.686.004	577.450.429.530.194	275.284.437.155.810
	TOTALE	1.656.515.125.959.190	1.691.508.805.232.940	— 34.993.679.273.751
Decreti ministeriali di scarico			0	
TOTALE COMPLESSIVO		1.811.390.789.805.270	1.811.100.274.975.990	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1998			290.514.829.283	
TOTALE A PAREGGIO		1.811.390.789.805.270	1.811.390.789.805.270	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 28 febbraio 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.632.324.918	290.514.829.283	— 47.117.495.635
Crediti di tesoreria	939.381.346.733.043	664.096.909.577.233	— 275.284.437.155.810
TOTALE	939.718.979.057.961	664.387.424.406.516	— 275.331.554.651.445
Debiti di tesoreria	1.232.694.679.413.047	922.416.562.983.486	310.278.116.429.554
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 292.975.700.355.079	— 258.029.138.576.970	— 34.946.561.778.109

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.265.543.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**69.853.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**7.546.531.635.043** *				
ENTRATE CORRENTI .	**77.399.531.635.043** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**66.884.494.869.228**	Risparmio pubblico	10.515.036.765.815 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**2.617.329.111.082** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**4.583.614.809.401**		
ENTRATE FINALI ...	**80.016.860.746.125**	**SPESE FINALI** ...	**71.468.109.678.629**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	8.548.751.067.496
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**48.123.360.064.420**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**74.521.170.775.040**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**154.538.031.521.165**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**119.591.469.743.049**	Saldo di esecuzione del bilancio	34.946.561.778.116

* Dati provvisori

98A4147

BANCA D'ITALIA

Situazione al

A T T I V O

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I — In cassa	L.			12.342.034.910.340		
II — In deposito all'estero	»			25.236.302.173.343	37.578.337.083.683	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				8.531.641.515.919	
CASSA	»				21.591.740.211	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio	L.			140.423.490.952		
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente	L.		1.330.444.242.885			
— a scadenza fissa	»		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		18.558.136.176.000	19.888.580.418.885		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	20.029.003.909.837	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU	L.			14.794.361.320.130		
II — Altre attività:						
— biglietti e divise	L.		7.965.399.950			
— corrispondenti in conto corrente	»		4.258.715.921.521			
— depositi vincolati	»		1.869.368.656.250			
— diverse	»		10.956.453.615.264	17.092.503.592.985	31.886.864.913.115	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.359.891.908.859	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			48.937.341.523.949		
II — Conti speciali	»			5.699.276.686.497	54.636.618.210.446	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.			—		
II — Altri	»			25.720	25.720	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				49.836.366.660.918	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità	L.		57.033.462.303.833			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie	»		7.428.121.065.787			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.443.162.096.831	144.110.502.466.451		
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie	L.		59.006.765.864			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»		387.337.255.366	446.344.021.230		
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	23.884.608.477				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	—	23.884.608.477			
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.014.105.861.798				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	1.010.085.302.615	2.024.191.164.413	2.243.139.617.816	146.799.986.105.497	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				190.903.211.324	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I — Procedure, studi e progettazioni	L.			86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali	»			15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I — Immobili a fini istituzionali	L.			3.444.142.109.560		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»			688.899.354.102		
III — Mobili	»			188.745.153.545		
IV — Impianti	»			404.176.232.892		
V — Monete e collezioni	»			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:						
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L.		699.740.871.062			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	»		—	699.740.871.062		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	L.			1.708.241.448.351	3.719.816.365.848	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				27.239.375.288	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»			—		
III — Altre	»			—	—	
PARTITE VARIE						
I — Altri acconti a fornitori	L.			47.372.194.104		
II — Debitori diversi:						
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori	»		6.957.761.521.951	9.851.618.356.620		
III — Altre	L.			622.358.540.975	10.521.349.091.699	
RATEI	L.				3.622.853.274.368	
RISCONTI	»				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				342.486.791.417	
	L.				374.706.715.405.821	
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli e altri valori	L.			2.875.668.181.066.837		
II — Depositari di titoli e valori	»			20.352.600.261.184		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			142.690.565.890		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			70.698.155.892.061		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			22.736.321.136.402		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.115.320.555.837		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.279.878.992.755	2.991.993.148.470.966	
TOTALE	L.				3.366.699.863.876.787	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A4148

28 febbraio 1998 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		106.629.538.473.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		738.671.482.786	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		94.062.707.250.547	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		20.308.232.090	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	266.390.614.700		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	266.473.030.804	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		5.699.276.686.497	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	42.264.672.365		
II — Conti dell'estero in lire	»	29.101.812.651		
III — Altre	»	—	71.366.485.016	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		14.891.533.424.778	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		58.834.041.703.821	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		3.454.755.909.542	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		562.195.877.994	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		25.216.250.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	31.828.333.619.002		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. *30 dicembre 1976, n. 867*)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.897.815.489.047		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	4.474.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.570.609.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege *29 maggio 1982, n. 297*)	»	2.296.860.639		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	72.576.236.553.383	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	91.215.784.300		
II — Altre	»	688.251.720.446	779.467.504.746	
RATEI	L.		174.120.432.451	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.742.755.828.568	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.893.927.946.249	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		1.634.588.840.192	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		1.989.532.487.655	
	L.		374.706.715.405.821	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.875.668.181.066.837		
II — Titoli e valori presso terzi	»	20.352.600.261.184		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	142.690.565.890		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	70.698.155.892.061		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	22.736.321.136.402		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.115.320.555.837		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.279.878.992.755	2.991.993.148.470.966	
TOTALE ...	L.		3.366.699.863.876.787	

p. *Il ragioniere generale:* PONTOLILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola e Maratona di Roma - 1998. (Estrazione del 3 maggio 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola e Maratona di Roma, avvenuta in Roma il 3 maggio 1998:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie O n. 85606 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Kramer Boy;

2) Biglietto serie B n. 43079 di lire 500 milioni abbinato alla vettura West McLaren Mercedes di D. Coulthard;

3) Biglietto serie B n. 35517 di lire 300 milioni abbinato all'atleta Baldini Stefano;

4) Biglietto serie U n. 68849 di lire 150 milioni abbinato al cavallo Huxtable Horn Line;

5) Biglietto serie AG n. 51739 di lire 150 milioni abbinato alla vettura scuderia Ferrari Marlboro di M. Schumacher;

6) Biglietto serie I n. 98669 di lire 150 milioni abbinato all'atleta Taye Moges;

7) Biglietto serie F n. 31092 di lire 90 milioni abbinato al cavallo Moni Maker;

8) Biglietto serie Z n. 63450 di lire 90 milioni abbinato alla vettura scuderia Ferrari Marlboro di E. Irvine;

9) Biglietto serie R n. 02528 di lire 90 milioni abbinato all'atleta Tenorio Franklin.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie O 85606 L. 5.000.000;

2) Biglietto serie B 43079 L. 3.500.000;

3) Biglietto serie B 35517 L. 2.500.000;

4) Biglietto serie U 68849 L. 2.000.000;

5) Biglietto serie AG 51739 L. 2.000.000;

6) Biglietto serie I 98669 L. 2.000.000;

7) Biglietto serie F 31092 L. 1.000.000;

8) Biglietto serie Z 63450 L. 1.000.000;

9) Biglietto serie R 02528 L. 1.000.000.

98A4152

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ferrara

Con decreto interministeriale n. 745 datato 17 aprile 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale Batteria D.A.T. Ca' Olmo sito nel comune di Ferrara e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 82 mappali numeri 40, 41 e 42 del N.C.T. della superficie di mq 2.795 - Ramo difesa esercito.

98A4149

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1998 recante: «Modalità per la richiesta al pubblico registro automobilistico per definire le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 48 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al comma 1, dove è scritto: «... vigenti alla data *delle* denominate soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; ...», leggasi: «... vigenti alla data *della presentazione della richiesta di sanatoria; non si applicano le sanzioni pecuniarie,* denominate soprattasse e pene pecuniarie nelle singole leggi d'imposta; ...».

98A4199

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189